

***STATUTO DELLA SOCIETA' AREA IMPIANTI S.P.A.
con effetto dal 13/09/2019 a seguito di riduzione del capitale sociale ai sensi
dell'art. 2445 c.c.***

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "**AREA IMPIANTI S.P.A.**".

ART. 2 - SEDE

1. La Società ha sede legale nel Comune di Copparo (Ferrara) e può istituire filiali, uffici, depositi e sedi secondarie in Italia, che parimenti potranno essere soppresse.

ART. 3 - DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto:
- a) gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti e di altri impianti utili al perseguimento dell'oggetto Sociale;
 - b) altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società;
 - c) l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi;
- Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica, i seguenti ulteriori servizi e attività:
- a) attività strumentali o di supporto a quelle indicate al precedente capoverso;
 - b) attività imprenditoriali che prevedano l'utilizzo degli impianti e delle reti per la prestazione di altri servizi alla popolazione del territorio;
 - c) ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, compresa l'intermediazione dei rifiuti, attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.
2. La Società potrà, anche tramite una propria partecipata, sviluppare l'attività di ideazione, progettazione, realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione e fornitura di reti pubbliche e private di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di radiofrequenze ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di telefonica vocale, locali nazionali e internazionali, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, servizi di telecomunicazioni su protocollo IP, servizi di comunicazioni mobili e personali, servizi satellitari, applicazioni DECT (Digital European Cordless Telephone), servizi di fornitura di capacità, servizi di accesso, servizi di Internet – Intranet e Extranet, servizi di trasmissione dati – anche commutazione di pacchetto e/o circuito – e di segnali video, servizi a valore aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra attività e servizio di telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali, tra le quali quelle afferenti la manutenzione e l'assistenza hardware e software.
3. La Società per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:
- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;
 - assumere direttamente o indirettamente interessenze e/o partecipazioni in altri enti, Società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire Società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;
 - contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici, che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere

obbligazioni;

- rilasciare cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.

4. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 3.100.000,00 (tremilioncentomila) suddiviso in n. 55.791 (cinquantacinquemilasettecentonovantuno) azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 55,56451757 (cinquantacinque virgola cinquantaseimilioniquattrocentocinquantunomila-settecentocinquantasette)",

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei Soci.

3. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potranno richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

ART. 6 - AZIONI

1. Le azioni sono nominative e indivisibili. La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente statuto.

2. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro Soci.

3. I certificati azionari, qualora vengano emessi, portano la firma di un Amministratore, oppure quella di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

5. A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti delle quote dovute, decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.

ART. 7 - TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

1. Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale Sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata AR o PEC, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i Soci.

3. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare, a mezzo di lettera raccomandata AR o via PEC indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento provvede ad informare l'offerente e tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata AR o via PEC delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di

prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i rapporti tra i Soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

ART. 8 - RECESSO

1. I Soci hanno diritto di recedere unicamente nei casi previsti dalla legge.
2. Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - a) la proroga del termine;
 - b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ART. 9 - OBBLIGAZIONI

1. La Società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Fatte salve le disposizioni di legge, i rappresentanti degli Enti Pubblici Territoriali in seno all'Assemblea ordinaria partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare specifico mandato, su tutte le competenze dell'Assemblea stessa.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, è convocata, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico anche fuori della sede Sociale, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai Soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea con lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è in ogni caso validamente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale Sociale, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, nonché la maggioranza dei Sindaci effettivi.
3. In tal caso però ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
4. Dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi non presenti.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Il diritto di intervento all'assemblea è regolato dall'art. 2370 del Codice Civile.
2. Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

ART. 13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ed in mancanza di questi da persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.
2. L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.
3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea, e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.

4. Ogni Socio ha diritto di esprimere nelle Assemblee un voto per ogni azione posseduta.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché il bilancio dell'esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;
- b) nomina il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;
- c) determina il compenso degli Amministratori e il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio e dei Sindaci;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori, fermo in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- g) delibera gli indirizzi su argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

2. L'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del presente statuto è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale Sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale Sociale nonché la maggioranza numerica dei Soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino anche la maggioranza del capitale Sociale presente.

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e poteri dei Liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza numerica dei Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale Sociale e delibera col voto favorevole della maggioranza numerica dei Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale Sociale.

3. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale Sociale.

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente, ovvero da un Amministratore Unico, nominati dall'Assemblea anche tra non Soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dal diritto speciale e civile.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie.
3. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
4. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
5. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore di un Comune Socio o con le omologhe cariche in altri Enti pubblici territoriali Soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile.
6. Ciascun Socio da solo, o assieme ad altri, ha diritto di presentare una lista di candidati in numero pari a quello dei membri da nominare e con la indicazione, tra questi, del presidente.
7. Non sono in ogni caso ammesse liste contenenti un numero di candidati diverso da quello dei membri da nominare.
8. Nella lista, i candidati devono essere elencati in numero progressivo.
9. In sede assembleare, a seguito dell'espletamento delle formalità di voto, si procede alla nomina dei candidati indicati nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.
10. Unitamente al deposito delle candidature e di ciascuna lista devono essere depositati:
 - il curriculum professionale di ciascun candidato, redatto nel rispetto dello standard europeo ed autorizzando, ai fini della privacy, il relativo utilizzo per i fini che qui interessano;
 - la dichiarazione di accettazione della candidatura con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconfiribilità previste dalla legge o dal presente statuto.
11. Le liste dovranno essere depositate presso la sede Sociale a partire dal decimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina.
12. Le liste devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei candidati presenti in lista.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto presente.
2. Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:
 - a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi l'approvazione del bilancio economico preventivo e del programma degli investimenti nonché l'approvazione del bilancio dell'esercizio;
 - b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
 - c) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di Società o enti al cui capitale la Società partecipa con quote di controllo.
3. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, dall'Amministratore Delegato o dal Collegio Sindacale.

4. E' ammessa la possibilità, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, che le adunanze del Consiglio di Amministrazione possano essere validamente tenute in teleconferenza o in videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere e trasmettere documentazione; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

5. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica certificata (PEC) spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio stesso. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

7. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, per il perseguimento della mission istituzionale, previa propria motivata delibera, potrà costituire un Comitato con funzioni consultive. Le modalità di composizione del comitato ed i criteri e le tematiche sulle quali lo stesso sarà chiamato ad esprimere i propri pareri saranno definite da specifico regolamento da approvarsi da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dell'oggetto Sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.

3. La Società, sin da ora, assume il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione e dagli altri soggetti previsti, rimettendo allo stesso Consiglio di Amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la Società.

ART. 19 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi.

2. In caso di impedimento il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere a ciò delegato.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della Società riferendone al Consiglio, attua, salve le attribuzioni conferite all'Amministratore Delegato, le deliberazioni del Consiglio.

ART. 20 - AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti

delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Amministratori Delegati o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 17, comma 2.

2. All'Amministratore Delegato, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita, che potrà esercitare anche con firma disgiunta dal Presidente.

ART. 21 - AMMINISTRATORE UNICO

1. Nel caso che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, egli avrà, con firma libera, la rappresentanza legale della Società verso terzi ed in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od estera, con i poteri di ordinaria amministrazione.

2. Rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle operazioni di finanza straordinaria d'impianto civilistico, mentre rientrano tra quelli di principale ordinaria amministrazione gli indirizzi sul Direttore generale, tipo e durata del rapporto e connessi poteri; gli indirizzi di sana gestione; gli indirizzi sulle assunzioni e sulle politiche retributive del personale.

3. I provvedimenti relativi ad atti di straordinaria amministrazione verranno adottati dall'Amministratore Unico previa acquisizione di specifico indirizzo da parte dell'Assemblea, fermo restando la competenza esclusiva dell'Assemblea relativamente agli atti ad essa spettanti da codice civile e dal presente statuto.

ART. 22 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta.

2. Egli ha la responsabilità gestionale della Società in particolare:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni e sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione le bozze degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ivi compresi il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché del bilancio dell'esercizio;
- b) dirige il personale della Società, provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, alle assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, adotta i provvedimenti disciplinari che si rendono necessari;
- c) sovrintende a tutta l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria, adottando i provvedimenti atti al miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei vari servizi aziendali ed al loro organico sviluppo;
- d) presiede le commissioni di gara per gli appalti ed acquisti soggetti a procedure ad evidenza pubblica, nonché le negoziazioni con i fornitori di beni e servizi, provvede altresì alla sottoscrizione dei conseguenti contratti;
- e) dispone i pagamenti e gli incassi;
- f) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati al Presidente o al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore delegato.

3. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono conferire speciale delega su determinate materie al Direttore Generale attribuendo per queste anche il potere di rappresentanza.

4. Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo statuto o allo stesso delegati ad altri dirigenti e dipendenti della Società.

5. Nell'ipotesi che l'organo esecutivo risulti composto dall'Amministratore Unico, il Direttore generale assume il ruolo di procuratore generale con poteri di ordinaria amministrazione dell'Amministratore Unico in assenza di quest'ultimo ed a parità di compensi.

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
4. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.
5. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2399 del Codice Civile.
6. Al Collegio Sindacale può essere demandato anche il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

ART. 24 - BILANCIO

1. L'esercizio Sociale ha inizio il 1° (primo) Gennaio e si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione Sociale.
3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere compilato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa assemblea.

ART. 25 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale Sociale, sono ripartiti tra i soci salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
2. Il pagamento degli eventuali dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea della Società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

ART. 26 - SCIoglimento

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

ART. 27 - CONCILIAZIONE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, sue successive modificazioni ed integrazioni, da esperirsi presso il servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. competente, secondo le previsioni del suo regolamento vigente al momento dell'avvio procedimento.
2. In virtù di quanto previsto dal precedente comma, è fatto obbligo alle parti di ricorrere al tentativo di mediazione prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziale.

ART. 28 - FORO COMPETENTE

1. Foro competente per ogni controversia, che non sia stata risolta ai sensi dell'art. 27, è quello di Ferrara.

ART. 29 - CLAUSOLA FINALE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.